

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione ed apertura del Bando dell'Intervento SRC02 "Pagamento compensativo zone forestali Natura 2000" - campagna 2026 – fase di sostegno e pagamento in applicazione della D.G.R. n. 25-800 del 17/02/2025. Spesa pubblica totale euro 2.000.000,00 (di cui euro 355.800,00 di quota regionale).

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le

modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

PREMESSO, inoltre, che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabili a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il testo vigente del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026;
- il "Complemento Sviluppo Rurale (CS Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026 R) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023;
- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", approvato con Decisione della Commissione europea C(2024) 8662 del 11/12/2024, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31/03/2025;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRC02 "Pagamento compensativo zone forestali Natura 2000", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

DATO ATTO che:

- l'Autorità di Gestione, con determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- le condizioni previste per la realizzazione dell'Intervento SRC02 sono aderenti a quanto previsto dal Regolamento 2022/2472 della Commissione Europea, art. 45, pertanto l' Aiuto è stato comunicato alla CE stessa il 12/02/2025, numero di caso SA.117990.

VISTE le seguenti norme nazionali, che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quali la SRC02:

- decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. prot. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023 n. 337220 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;

RICHIAMATI, altresì, che:

- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006.

Preso atto che secondo l'Allegato 2 “Cronoprogramma indicativo apertura bandi” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, relativamente all'Intervento SRC02 “Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000”:

- la dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a euro 6.000.000,00;
- è prevista l'apertura di un bando per ciascuno degli anni tra il 2025 e il 2027.

VISTI, relativamente all'intervento SRC02 “Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000”:

- i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11-6552 del 27.02.2023, nella consultazione scritta svoltasi dal 24 ottobre al 6 novembre 2025 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 989/A1705C del 10 novembre 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 25-800 del 17 febbraio 2025 con la quale si è disposto:
  - di destinare per l'attuazione del bando dell'intervento SRC02 – campagna 2026, euro 2.000.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 814.000,00 di quota di cofinanziamento comunitaria (pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile), euro 830.200,00 di quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile), euro 355.800,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);
  - di individuare i procedimenti relativi all'Intervento SRC02 e di approvarne i relativi termini ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2014, come specificato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione e riportato nelle disposizioni attuative allegate alla presente determinazione. In particolare il procedimento viene suddiviso in 2 fasi:
    - fase di pre-adesione di verifica dell'ammissibilità delle superfici comunicate e di predisposizione dei layer informativi sul Sistema Informativo di Gestione e Controllo (SIGC),
    - fase di sostegno e pagamento, riservata solo a coloro che hanno aderito alla fase di pre-adesione e alle sole superfici ivi comunicate, di verifica dei requisiti di ammissibilità, attribuzione dei punteggi e di redazione della graduatoria della domande ammissibili e finanziabili;
  - di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste (A1614A),

- l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione;
- la determinazione n. 72/A1614A del 13/02/2026 che
  - ha approvato le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRC02 - campagna 2026 fase di pre-adesione,
  - ha stabilito che la presentazione della domanda di sostegno e pagamento avvenga solo se precedentemente l'interessato abbia trasmesso domanda di pre-adesione e che la domanda di sostegno e pagamento interessi unicamente le particelle comunicate in fase di pre-adesione.

DATO ATTO che alla scadenza del termine per la fase di presentazione delle domande di pre-adesione sul sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) risultano pervenute 40 domande.

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in riferimento all'intervento SRC02, di:

- disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento fino al 15/05/2026, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 e disporre altre scadenze correlate alla prima;
- approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per il mantenimento degli impegni di cui all'intervento "Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000" per la Campagna 2026 da parte di coloro che hanno trasmesso domanda di pre-adesione;
- approvare le Istruzioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- applicare alle domande che perverranno: i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte e di applicare, per la redazione della graduatoria, i criteri di selezione sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio mediante la consultazione scritta svoltasi dal 24 ottobre al 6 novembre 2025 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 989/A1705C del 10 novembre 2025;
- destinare alla campagna 2026 la somma complessiva di euro 2.000.000,00, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-800 del 17 febbraio 2025;
- approvare per le domande in oggetto il modello informativo di domanda di sostegno e pagamento così come presente nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese (SIAP);
- autorizzare la presentazione delle domande relative all'intervento SRC02 PSP/CSR 2023-2027 previa validazione del fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola;
- stabilire i termini ultimi per la presentazione telematica delle domande di pagamento iniziali e di modifica come sotto riportati:
  - domanda iniziale e di modifica senza penalità: alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2026,
  - termine ultimo (con eventuale penalità) domanda iniziale o di modifica: alle ore 23:59:59 del 9 giugno 2026;
- stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2026 potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173;
- applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.202, in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali).

DATO ATTO, inoltre, che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

DATO ATTO che il cofinanziamento regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) di euro 355.800,00 della spesa pubblica ammissibile di euro 2.000.000,00, attivata per il bando 2026 dell'Intervento SRC02, trova copertura finanziaria trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 282/2026 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

ATTESTATO che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 355.800,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

ATTESTA l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

## **DETERMINA**

in applicazione della D.G.R. n. 25-800 del 17 febbraio 2025 "Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, come da ultimo riadottato con la D.G.R. 5-8514 del 30 aprile 2024. Disposizioni per l'attivazione dei bandi 2025, 2026 e 2027 relativi all'Intervento SRC02 "Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000". Spesa pubblica complessiva di euro 6.000.000,00.";

1 – di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento dell'intervento SRC02 "Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000" per coloro che hanno trasmesso domanda di pre-adesione;

2 – di approvare le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRC02 "Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000" - campagna 2026 fase di presentazione delle domande di sostegno e pagamento,

allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3 – di applicare alle domande che perverranno:

- i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte;
- per la redazione della graduatoria, i criteri di selezione sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio mediante la consultazione scritta svoltasi dal 24 ottobre al 6 novembre 2025 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 989/A1705C del 10 novembre 2025;

4 – di destinare al presente bando la somma complessiva di euro 2.000.000,00, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-800 del 17 febbraio 2025;

5 – di approvare per le domande in oggetto il modello informativo di domanda di sostegno e pagamento così come presente nel sistema gestionale “Sviluppo Rurale 2023-2027” nell’ambito del Sistema Agricolo Piemontese (SIAP);

6 – di autorizzare la presentazione delle domande relative all’intervento SRC02 PSP/CSR 2023-2027 previa validazione del fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola;

7 – di disporre, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023, i seguenti termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento:

- domande iniziali e di modifica senza penalità: ore 29:59:59 del 15 maggio 2026,
- termine ultimo domande iniziali e di modifica (con eventuale penalità): ore 29:59:59 del 09 giugno 2026;

8 - di stabilire inoltre che i suddetti termini per la presentazione telematica delle domande di sostegno e pagamento iniziali e di modifica della campagna 2026 potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni dello Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173;

9 - applicare le eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell’Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.202, in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

10 – di dare atto che:

- il presente Aiuto è stato comunicato alla Commissione Europea il 12/02/2025, numero di caso SA.117990;
- il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto le risorse finanziarie necessarie trovano copertura finanziaria con l’Impegno n. 282/2026 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs

33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Atti di concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo



## Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.*

<b>DIREZIONE</b>	<b>Direzione Ambiente, Energia e territorio</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore A1614A – Foreste</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>ASD (72) - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori</b>
<b>AZIONE / SOTTOINTERVENTO</b>	<b>SRC02 Pagamenti compensativi per zone forestali Natura 2000</b>
<b>BANDO</b>	<b>01/2026 - Sostegno e pagamento</b>
<b>SCADENZA</b>	<b>15/05/2026</b>

### DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

## INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE.....	1
1.1. DEFINIZIONI.....	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	4
1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO.....	4
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	5
1.5. PREMI CONCEDIBILI .....	5
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO.....	6
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ .....	6
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ .....	7
1.10. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA .....	8
1.11. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO .....	9
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO .....	10
PARTE II – OBBLIGHI E IMPEGNI .....	11
2.1. INFORMAZIONI GENERALI.....	11
2.2. OBBLIGHI E IMPEGNI.....	11
2.3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE .....	13
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	16
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	16
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda.....	16
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	17
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli.....	18
3.2.1. Domanda in modalità grafica.....	19
3.2.1. Individuazione grafica dell'azienda.....	19
3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	20
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande .....	21
3.3.2. Domande di modifica o ritiro.....	22
3.3.3. Rinuncia totale.....	22
3.3.4. Errori palesi.....	22
3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore.....	22
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	23
3.5. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.....	24
3.5.1. Competenze.....	24
3.5.2. Selezione delle domande di sostegno – Assegnazione dei punteggi.....	24
3.5.3. Selezione delle domande di sostegno – Formazione delle graduatorie.....	25
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	26
3.6.1. Principi generali dei controlli.....	26
3.6.2. Controlli amministrativi.....	26

3.6.3. Monitoraggio delle superfici.....	27
3.6.4. Controlli in loco.....	27
3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115.....	28
3.6.6. Verifica delle dichiarazioni rese in domanda .....	28
3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	28
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	29
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .....	29
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	29
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	30
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	31
4.5. CONTATTI.....	34

## ALLEGATI

- 1.1 – Habitat che necessitano di azioni di conservazione prioritarie
- 1.2 – Superficie forestale totale per Sito Natura 2000, Misure di Conservazione Sito-specifiche e Piani di Gestione
- 1.3 – Relazione di intervento



## PARTE I – PARTE GENERALE

### 1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«*Aliquota di sostegno*»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«*Anagrafe Agricola del Piemonte*»: archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

«*Azienda*»: è lo strumento (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.) necessario all'imprenditore per svolgere la propria attività. Secondo il codice civile (art. 2082) è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;

«*Beneficiario*»: in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«*Cessione*»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

«*Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)*»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«*CSR*»: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale;

«*Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo*»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.L.gs. 173/98, art. 14 c. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«*Foresta*»: così come definita dall'art. 3 della l.r. 4/2009, sono foresta o bosco i "terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufighe controllate che soddisfano la medesima definizione.

Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.";

- «*GFS*»: Gestione Forestale Sostenibile. Insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
- «*Intervento*»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;
- «*Misure di Conservazione regionali (MdC)*»: finalizzate a evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie dei Siti della Rete Natura 2000, sono costituite da una serie di disposizioni - articolate in buone pratiche, obblighi e divieti – di carattere generale, efficaci per tutti i Siti, e da disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat . Forniscono anche indirizzi per la redazione delle Misure sito-specifiche e dei Piani di gestione. Sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 – Allegato E consultabile all'indirizzo:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>
- «*Misure di Conservazione sito-specifiche (MdC sito-specifiche)*»: approvate con deliberazione della Giunta regionale, sono redatte in conformità alla MdC regionali e sono adeguate agli obiettivi di conservazione di ciascun Sito; se le caratteristiche territoriali lo richiedono, sono corredate dai Piani di Gestione. Le MdC di ciascun Sito sono disponibili all'indirizzo:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>
- «*Norma*»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «*Obiettivi e misure di conservazione*» dei Siti della Rete Natura 2000: approvati con D.G.R. n. 10-398 del 21/11/2024 per 133 Siti della Rete Natura 2000 piemontese. Si tratta di specifici format nei quali sono indicati, per ogni habitat e specie presenti in ciascun Sito, l'obiettivo di conservazione, le misure per raggiungerlo e l'arco temporale. I format sono consultabili alla pagina:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>
- «*Obbligo*»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- «*PSP*»: Piano Strategico della PAC;
- «*Parcella di riferimento*»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «*Particelle catastali e superfici ricadenti in Rete Natura 2000*»: ai fini della presente operazione vengono considerate ammissibili le superfici forestali ricadenti entro i perimetri del Sito, quindi o l'intera superficie della particella catastale o sua quota parte. Dal Geoportale della Regione Piemonte (<https://geoportale.igr.piemonte.it/cms/>) è possibile scaricare la mosaicatura catastale del Comune di interesse

(<https://geoportale.igr.piemonte.it/cms/progetti/progetto-mosaicatura-catastale>) e i perimetri dei Siti in Rete Natura 2000 (ZSC e/o ZPS) tramite la funzione di ricerca;

«*Piano di Gestione (PdG)*»: strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per le Zone Speciali di Conservazione laddove si è ritenuto necessario per la conservazione o il miglioramento degli habitat e delle specie d'interesse comunitario. I PdG approvati sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

«*Piano Forestale Aziendale / Piano di Gestione Forestale (PFA/PGF) e strumenti equivalenti*»: strumenti operativi e normativi previsti dal D.Lgs 34/2018 e dalla LR 4/2009 per la programmazione degli interventi di gestione in bosco; sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore secondo le indicazioni metodologiche approvate dalla Giunta regionale. I Piani approvati sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

«*Prioritised Action Framework (PAF)*»: format predisposto dalla Commissione europea al fine di individuare le priorità di intervento nella gestione degli habitat e delle specie tutelati dalla Rete Natura 2000 per la stima dei relativi fabbisogni finanziari e per l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento per realizzare tali priorità. Il PAF della Regione Piemonte è stato approvato con D.G.R. n. 4-2559 del 18/12/2020 ove vengono individuate le azioni prioritarie da realizzare nel periodo 2021-2027 ed è consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/paf-priority-action-framework-per-rete-natura-2000-piemonte>

«*Sistema Informativo Forestale Regionale SIFOR*»: contiene le banche dati e i servizi per la gestione, consultazione, cartografia e elaborazione delle informazioni riguardanti il comparto forestale piemontese disponibile al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor;>

«*Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)*» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*Soggetti gestori delle Rete Natura 2000*»: soggetti definiti dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) all' articolo 4;.

«*Spesa pubblica*»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«*Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)*»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«*Superficie determinata*»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

## 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e riapprovato da ultimo con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n.17-6532 del 20/02/2023 e riadottato da ultimo con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.

In riferimento all'intervento SRC02 - Pagamenti compensativi per zone forestali Natura 2000 è comunicato l' Aiuto di Stato alla Commissione europea con numero caso SA.117990.

## 1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO

L'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'erogazione di pagamenti ad agricoltori, selvicoltori o loro associazioni per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere a) e f) del medesimo regolamento. I pagamenti vengono concessi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.

L'Intervento SRC02 – Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000 sostiene la gestione di aree e habitat forestali di interesse comunitario e contribuisce al mantenimento del reddito dei proprietari e titolari della gestione di quelle aree.

Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1 e 6 ed è volto ad incrementare la conservazione della diversità biologica legata agli ecosistemi forestali e agli Habitat forestali riconosciuti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e degli habitat di specie di interesse comunitario tutelati dalla Dir. 147/09/CE "Uccelli" e dalla stessa direttiva Habitat. Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalla Strategia Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Piano Forestale Regionale 2021-2027, PAF- Prioritised Action Framework Natura 2000, ecc.).

Il presente bando riguarda la **presentazione delle domande di sostegno e pagamento** relativamente alla campagna 2026 dell'Intervento SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000 da parte di coloro che hanno **aderito alla fase di pre-adesione. Potranno essere inserite a pagamento solo le superfici comunicate in fase di pre-adesione.**

Nei paragrafi che seguono vengono presentate le caratteristiche degli impegni o obblighi che si assumono con l'ammissione al sostegno e le condizioni per partecipare alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento.

L'intervento SRC02 "Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000" prevede il riconoscimento di una indennità compensativa annua ad ettaro volta a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti conseguenti all'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli". Gli obblighi e i divieti sono contenuti in:

- Prioritised Action Framework (PAF) o Quadri di azione prioritarie per Natura 2000 approvati con D.G.R. n. 4-2559 del 18 dicembre 2020;
- Misure di Conservazione regionali approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 – Allegato E;
- Misure di Conservazione sito-specifiche approvate con deliberazioni di Giunta regionale diverse;
- Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 approvati con deliberazioni di Giunta regionale diverse;
- Obiettivi e misure di conservazione approvati con D.G.R. n. 10-398 del 21 novembre 2024;
- Piani Forestali Aziendali/Piano di Gestione Forestale approvati con deliberazioni di Giunta regionale diverse in seguito a Valutazione d'Incidenza positiva.

#### 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 25-800 del 17/02/2025 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento SRC02 – Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000 pari a € 6.000.000 per le campagne 2025, 2026 e 2027, corrispondenti a € 2.000.000 per ciascuna campagna.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e territorio.

#### 1.5. PREMI CONCEDIBILI

L'importo dei premi è stato determinato dall'Amministrazione Regionale ed è stato certificato da Soggetti incaricati dalla Regione.

L'importo dei premi in funzione dei gruppi di categorie forestali interessate vengano riportati nella tabella che segue.

Sono state escluse le categorie forestali degli Arbusteti planiziali, collinari e montani (AS), delle boscaglie pioniere e di invasione (BS), degli Arbusteti subalpini (OV), delle pinete di pino uncinato (PN) e marittimo (PM) in quanto con potenzialità di gestione attiva assente o marginale.

Classi di premio	Categorie forestali	Indennità (€/ha)
1	Querco-carpineti	100
2	Acero-tiglio-frassineti, Cerrete,	70
3	Abetine, Lariceti e cembrete, Peccete, Faggete, Querceti di rovere, Robinieti	50
4	Castagneti, Pinete di pino silvestre, Rimboschimenti, Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Alneti planiziali e montani, Saliceti e pioppeti ripari	30

L'importo minimo del premio erogabile a **domanda di sostegno e pagamento**, dato dalla somma dei premi calcolati per ciascuna classe di premio riconducibile alle superfici presenti nella domanda stessa, è pari a **500 euro**.

## 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale ricadente nei Siti di Rete Natura 2000 designati ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

## 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

L'indennità viene erogata in riconoscimento dei maggiori impegni nella gestione selvicolturale rispetto alla *baseline* data dal Regolamento forestale regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 e ss.mm.ii. derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli per la **campagna 2026, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

## 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Le regole di riferimento nel settore forestale sono date da:

- Decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Regolamento forestale regionale 8/2011, che da attuazione ai criteri internazionali di GFS;
- indicazioni contenute nel paragrafo 6.5 del documento della Commissione europea "Natura 2000 e foreste" (ISBN 978-92-79-53669-4).

Inoltre, le superfici forestali rientranti in Rete Natura 2000 sono soggette anche alle regole date da:

- Misure di conservazione regionali (D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023 – Allegato E) e Misure di Conservazione sito specifiche (approvate con deliberazioni di Giunta regionale diverse);
- Piani di Gestione (approvati con deliberazioni di Giunta regionale diverse);
- Priority Action Framework per la Rete Natura 2000 in Piemonte (PAF) di cui alla D.G.R. n. 4-2559 del 18 dicembre 2020;
- obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie e relative misure, che integrano o sostituiscono qualora difforni, le Misure di conservazione sito-specifiche e le misure contenute nei Piani di Gestione, approvate con D.G.R. n. 10-398 del 21 novembre 2024.

Inoltre, i soggetti che aderiscono a uno o più impegni del presente bando devono osservare, in funzione delle attività svolte, le seguenti regole basilari:

- A)** mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115);
- B)** condizionalità rafforzata: insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e

ambientali (BCAA). Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, come modificato dai DD.MM. n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024;
- D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 che fornisce specificazioni regionali riferite al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115);
- D.D. n. 905 del 26 ottobre 2023 che integra la D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 per quanto riguarda la BCAA2 (protezione di zone umide e torbiere);
- D.G.R. n. 3-634 del 23 dicembre 2024 di modifica della D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 adeguando le regole di condizionalità rafforzata alle modifiche intervenute nella normativa unionale e nazionale.

**C)** requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) e all'allegato 2 del DM n. 147385 del 9/03/2023;

**D)** condizionalità sociale: il Reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

**ATTENZIONE:** Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti **A), B), C)** e **D)** è condizione per percepire integralmente gli aiuti attivati con il presente bando.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli impegni di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi dell'articolo succitato per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione.

**1.** La **domanda di sostegno e pagamento** deve essere corredata dalla presentazione di un Relazione di intervento, volta a fornire gli elementi utili per valutare la coerenza dell'intervento in relazione ai vincoli ambientali sito-specifici posti dagli strumenti di pianificazione vigenti (PFA/PGF, Piani di Gestione) e di indirizzo regionale (PAF, Obiettivi di conservazione degli habitat) e le azioni previste.

2. La **domanda di sostegno e pagamento** è ammissibile solo per le superfici forestali e assimilate a bosco, così come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 della l.r. 4/2009 e ss.mm.ii - (Gestione e promozione economica delle foreste), ricadenti all'interno delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Le superfici boscate della **domanda di domanda di sostegno e pagamento** devono avere estensione almeno pari a 10 ettari e non superiore a 3.000 ettari.
4. Le superfici inserite in **domanda di sostegno e pagamento** superiori a 1.000 ettari devono essere interessate da un Piano di gestione del Sito o da un Piano di gestione forestale vigente o che abbia concluso positivamente l'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio competente per la sua approvazione.
5. Le superfici inserite in **domanda di sostegno e pagamento** non devono percepire il pagamento del premio ai sensi dell'intervento SRA27 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima".

La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale della domanda con recupero delle somme eventualmente erogate.

## 1.10. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare **domanda di sostegno e pagamento** i proprietari e/o i gestori di foreste private e/o pubbliche, in forma singola o associata che abbiano **aderito alla precedente fase** di pre-adesione.

Con il termine di "gestori" si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridicamente valida che abbiano la **completa disponibilità** delle superfici inserite in domanda quali:

- 1) affittuari o comodatari. I contratti di affitto o di comodato d'uso delle superfici già in essere al momento della presentazione della domanda devono essere registrati a norma di legge, la loro durata deve essere valida al momento della presentazione della domanda e devono essere presenti nel fascicolo aziendale;
- 2) forme giuridicamente valide di gestione forestale associata (associazioni, consorzi, convenzioni, accordi, ecc.) che possono:
  - essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel fascicolo aziendale dovrà essere presente l'atto di costituzione, la convenzione o l'accordo, pubblico o privato, registrato nelle forme previste dalla legge;
  - possono costituirsi ai fini della presentazione della domanda; al fascicolo aziendale dovrà essere allegata la bozza dell'atto di costituzione, di convenzione o di accordo sottoscritta da tutte le parti interessate. Entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento, gli atti dovranno essere registrati nelle forme previste dalla legge e inseriti nel fascicolo aziendale, pena la revoca dell'ammissione stessa.

Le finalità presenti nell'atto o nello statuto devono essere anche la gestione forestale associata e compatibili con le finalità della Relazione di intervento presentato con la domanda di sostegno.

La durata della forma di gestione forestale associata deve essere pluriennale e interessare tutto il periodo di impegno derivante dall'adesione al presente bando; in caso di scadenza durante tale periodo, alla domanda di sostegno deve essere allegata la formale deliberazione dell'organo

direttivo con la quale si impegna, prima della scadenza naturale, a prorogarne la durata fino almeno al termine del periodo di impegno assunto con l'adesione al presente bando;

**3) soggetti aggregatisi in base ad atti pubblici, convenzioni, accordi o contratti scritti. Tali atti:**

- possono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno e dovranno essere presenti nel fascicolo aziendale, eventualmente registrati nelle forme previste dalla legge;
- se redatti ai fini della presentazione della domanda, le bozze sottoscritte da tutte le parti interessate dovranno essere presenti nel fascicolo aziendale. Entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento, dovranno essere registrati nelle forme previste dalla legge e inseriti nel fascicolo aziendale, pena la revoca dell'ammissione stessa;

e dovranno indicare:

- come finalità quelle previste dal Relazione di intervento presentato con la domanda di sostegno;
- il soggetto capofila, interlocutore unico di riferimento con l'Amministrazione Regionale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande; al capofila spetterà, pertanto, la rappresentanza esclusiva nei confronti della Regione Piemonte per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti dal presente bando. Il capofila non può essere modificato. Nel caso in cui la posizione del capofila venga meno la domanda decade con i conseguenti obblighi di restituzione delle somme percepite;
- una durata dell'accordo pari ad almeno il periodo di impegno derivante dall'adesione al presente bando;
- le superfici forestali interessate (particella catastale e % in caso di particelle non interessate nella loro totalità) e darne piena disponibilità al soggetto capofila per almeno la durata degli impegni derivanti dall'adesione al presente bando.

**4) soggetti gestori dei Siti della rete Natura 2000.**

Non possono presentare domanda di sostegno e pagamento: la Regione Piemonte, lo Stato e i Soggetti da questi controllati, salvo gli Enti di gestione dei siti della rete Natura 2000.

**Solo coloro che hanno presentato domanda di pre-adesione possono presentare la domanda di sostegno e pagamento per le sole superfici inserite nella prima domanda.**

## **1.11. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO**

**Nelle domande di sostegno e pagamento possono essere inserite solo la superfici inserite nella domanda di pre-adesione** all'aiuto e dichiarate ammissibili al termine del relativo esame.

In caso di riduzione della superficie durante il periodo di impegno, questo decade, il premio verrà ridotto della quota corrispondente alla superficie venuta meno e dovranno essere restituiti gli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, relativi alla superficie decaduta.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

### Durata del titolo di possesso

I titoli di possesso stipulati ai fini della partecipazione al bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, pena la revoca del sostegno concesso, dovranno:

- avere durata almeno pari al periodo degli impegni assunti con l'adesione al bando stesso;
- se previsto dalla normativa vigente, essere registrati entro 20 giorni dalla notifica dell'eventuale ammissione a finanziamento;
- essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Se la scadenza è prevista durante il periodo di impegno, i titoli di possesso possono:

- essere rinnovati con lo stesso soggetto;
- essere rinnovati con un nuovo soggetto, che subentra a quello precedente nell'assunzione degli impegni previsti dall'adesione al presente bando.

In assenza di rinnovo, il proprietario può subentrare nell'assunzione degli impegni.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica quanto stabilito al precedente paragrafo 1.11 circa il recupero degli importi già erogati.

### Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le superfici oggetto di impegno a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In caso di variazione del beneficiario, l'eventuale diminuzione dei punteggi assegnati in base ai criteri di selezione non deve far scendere la domanda sotto il punteggio minimo (12 punti), né collocarla nella parte non finanziabile della graduatoria, pena l'esclusione.

## PARTE II – OBBLIGHI E IMPEGNI



### 2.1. INFORMAZIONI GENERALI

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	Sostegno alla redditività delle aziende
Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio naturale

### 2.2. OBBLIGHI E IMPEGNI

Il beneficiario della **domanda di sostegno e pagamento** si impegna al rispetto e mantenimento dei vincoli sito-specifici previsti per le superfici inserite nella domanda al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva Habitat 92/43 CEE art. 6 e della direttiva 2000/147/CE delle altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all'attività silvicola e che contribuiscono all'attuazione dell'art. 10 della direttiva 92/43/CEE.

Fermo restando l'obbligo al rispetto e mantenimento dei vincoli sito-specifici sopra richiamati, di seguito vengono elencate le tipologie di obblighi il cui rispetto verrà verificato durante il controllo in loco in casi di estrazione (la numerazione è quella della scheda nazionale):

#### 1 - Maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione.

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitespecifiche includono il divieto di tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, anche distinte per specie, nei pressi di specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e di ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; piante vive con puntuali caratteristiche di specie e diametro, ecc.

Di seguito vengono riportati gli obblighi previsti dalle Misure di Conservazione regionali:

- cedui delle categorie costituenti habitat d interesse comunitario: rilascio 25% copertura,
- tagli a scelta colturali: prelievo max 30% provvigione,
- boschi o singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso > 50% della superficie di intervento: evoluzione libera,
- invecchiamento a tempo indefinito: 1 pianta matura/2.500 mq; piante morte: almeno il 50% di quelle presenti e almeno 1 pianta/2.500 mq,
- arbusti e cespugli: rilascio 50% copertura,
- ramaglie e cimiali: rilascio 50% sparso o in cumuli max 3 mt steri.

## 2 - Mantenimento obbligatorio di specifiche forme di governo e/o di trattamento.

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono l'obbligo al mantenimento di specifiche forme di governo e/o trattamento del bosco, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco.

Di seguito vengono riportati gli obblighi previsti dalle Misure di Conservazione regionali:

- cedui di rovere e cerro: gestiti a governo misto o convertiti in fustaia,
- boschi di neoformazione: gestione a fustaia.

## 4 - Sospensione dei periodi di utilizzazione.

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono limitazione e/o sospensioni nei periodi di gestione e utilizzazione del soprassuolo, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, in relazione ai periodi di riproduzione e rispetto delle specie di interesse comunitario (nidificazione, riproduzione, ecc).

Di seguito vengono riportati gli obblighi previsti dalle Misure di Conservazione regionali:

- 1° aprile - 15 giugno fino a 1.000 m.s.l.m.,
- 1° maggio – 15 luglio quote superiori,
- garzaie: dal 1° febbraio.

## 5 - Gestione conservativa della vegetazione.

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono obblighi volti al rilascio di esemplari arborei deperenti o morti se presenti, e vivi da destinare all'invecchiamento indefinito anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, l'obbligo a mantenere radure, ecotoni, prati, arbusteti, brughiere e chiarie interforestali.

Di seguito vengono riportati gli obblighi previsti dalle Misure di Conservazione regionali:

- conservazione a tempo indefinito: 1 albero/2.500 m<sup>2</sup>,
- conservazione necromassa: 50%,
- conservazione 1 albero/ha colonizzato da edera,
- conservazione fascia: 10 m,
- conservazione cespugli e arbusti: 50%,
- rilascio ramaglie e cimiali: 50%,
- accumulo ramaglie e cimiali in bosco: 3 metri steri.

Fasce fluviali:

- alveo inciso > 10 m larghezza: tagli su sponde opposte alternati,
- per 5 m da sponda di corsi d'acqua, canali irrigui e fossi: mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive.

Inoltre, il beneficiario della **domanda di sostegno e pagamento** è obbligato:

1 - a realizzare quanto indicato nella "Relazione di intervento" fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dall'ufficio istruttore;

2 - a intervenire su almeno lo 0,5% della superficie presente in domanda e, in ogni caso, su almeno 1 ha.

Le superfici di intervento possono essere suddivise in più corpi di estensione pari ad almeno 1 ha.

Gli interventi devono essere previsti da in uno dei seguenti strumenti:

- Piano di Gestione del Sito;

- PFA/PGF o strumento equivalente vigente o che abbia terminato positivamente la fase di istruttoria tecnica e di VinCa da parte dei competenti uffici;

- intervento considerato prioritario ai sensi della D.G.R. n. 10-398 del 21 novembre 2024 ai fini della conservazione dell'habitat (categoria forestale) caratterizzante le superfici inserite in domanda. I format approvati per ciascun Sito sono consultabili alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>.

Gli interventi seguiranno le consuete prassi per la loro comunicazione o autorizzazione (artt. 4 e 6 del Regolamento forestale) **entro il 31/12/2026** e dovranno concludersi **entro l'anno successivo al pagamento del saldo**.

La conclusione dell'intervento e la sua regolare esecuzione dovranno **essere comunicate** tramite SIAP facendo riferimento alla domanda presentata a valere sul presente bando e utilizzando l'oggetto "Comunicazione invio documentazione integrativa".

Se, per le superfici inserite nella domanda, **nessuno degli strumenti sopra elencati prevede interventi di gestione selvicolturale attiva**, del fatto se ne dovrà dare conto nella Relazione di intervento;

### 2.3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Le **domande di sostegno e pagamento** risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) – e i criteri di selezione – approvati dal Comitato di Monitoraggio CSR 2023-2027 nella consultazione scritta 24 ottobre/6 novembre 2025 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 989/A1705C del 10 novembre 2025 – di seguito specificati.

#### Principio 02 – Caratteristiche territoriali

Nell'attribuzione delle priorità verranno considerate:

- la localizzazione delle superfici forestali in domanda;
- la necessità di azioni di conservazione prioritarie, così come definite dalla Deliberazione di approvazione del PAF N2000.

Criterio		Punti	
<b>2.1)</b> Localizzazione superfici in domanda	Media dei valori pesata sulla superficie in domanda in ciascuna zona altimetrica (pianura, collina montagna secondo l'allegato 5A al CSR 2023-2027) (*).	Pianura	<b>5</b>
		Collina	<b>3</b>
		Montagna	<b>1</b>
<b>2.2)</b> Ambienti forestali che necessitano di azioni di conservazione prioritarie di cui alla D.G.R. n. 4-2559 del 18/12/2020 (azioni prioritarie da realizzare nel periodo 2021-2027) e/o sue successive modifiche	10 volte il rapporto tra superficie con ambienti prioritari (PAF) e superficie totale in domanda (**).	<b>Max 10</b>	

(\*)  $P_{tot} = P_{pianura} * \%pianura + P_{collina} * \%collina + P_{montagna} * \%montagna$

$P_{tot}$  = punteggio totale

$P_{pianura}$  = punteggio zona altimetrica pianura (5)

%pianura = % della superficie in domanda ricadente nella zona altimetrica pianura

Pcollina = punteggio zona altimetrica collina (3)

%collina = %della superficie in domanda ricadente nella zona altimetrica collina

Pmontagna = punteggio zona altimetrica montagna (1)

%montagna = %della superficie in domanda ricadente nella zona altimetrica montagna

(\*\*) Ptot = (superficie in PAF / superficie in domanda) \* 10

Per entrambi i criteri gli importi vengono arrotondati a 0,1 punti secondo il seguente schema:

- per difetto, se dopo i decimali si ha un valore minore di 5 centesimi (0,05) di punto;
- per eccesso, se dopo i decimali si ha un valore maggiore o uguale a 5 centesimi (0,05) di punto.

Es:

1,44 si arrotonda per difetto a 1,4

1,45 si arrotonda per eccesso a 1,5

1,46 si arrotonda per eccesso a 1,5

1,51 si arrotonda per difetto a 1,5

1,54 si arrotonda per difetto a 1,5

### Principio 03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

La priorità viene data ai soggetti giovani e ai soggetti associati che gestiscono attivamente e con continuità le superfici in domanda, valutando anche l'estensione della superficie gestita del Sito di Rete Natura 2000 e la presenza di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile

Criterio		Punti	
3.1) Giovani	Aziende con legale rappresentante < 41 anni	<b>10</b>	
3.2) Gestione associata	Anni di costituzione della forma associata di gestione forestale che presenta la domanda 1 punto per anno, considerando le frazioni di anno (i mesi interamente trascorsi) fino alla data di apertura del bando (non cumulabile con criterio 3.1)	<b>Max 15</b>	
3.3) Gestione attiva e continuativa	Per ciascun quinquennio, allegare o indicare almeno 1 comunicazione semplice o autorizzazione accolta oppure, nel caso di interventi precedenti l'anno 2011, altra documentazione. I punti previsti per quinquennio vengono sommati tra loro. Il criterio n° di anni deve essere maturato al 1° gennaio dell'anno di uscita del bando	interventi nel primo quinquennio precedente	<b>4</b>
		interventi nel secondo quinquennio precedente	<b>4</b>
		interventi nel terzo quinquennio precedente	<b>4</b>
		interventi antecedenti il terzo quinquennio precedente	<b>4</b>
3.4) Estensione superficie gestita	10 volte il rapporto tra superficie in domanda e superficie totale del Sito. (*).	<b>Max 10</b>	

3.5) Certificazione Gestione Forestale Sostenibile (standard FSC o PEFC)	10 volte il rapporto tra superficie certificata / superficie totale in domanda.	<b>Max 10</b>
--	---	---------------

(\*)  $P_{tot} = (\text{superficie in domanda} / \text{superficie Sito}) * 10$

Dove coesistono ZSC e ZPS si considera la superficie forestale totale del Sito più esteso. Nel caso di domande riguardanti più ZSC e/o ZPS, il rapporto viene calcolato tra la superficie totale inserita in domanda e la somma della superficie forestale totale di tutti i Siti.

(\*\*)  $P_{tot} = (\text{superficie certificata} / \text{superficie totale in domanda}) * 10$

Per entrambi i criteri gli importi vengono arrotondati a 0,1 punti secondo il seguente schema:

- per difetto, se dopo i decimali si ha un valore minore di 5 centesimi (0,05) di punto;
- per eccesso, se dopo i decimali si ha un valore maggiore o uguale a 5 centesimi (0,05) di punto.

Es:

- 1,44 si arrotonda per difetto a 1,4
- 1,45 si arrotonda per eccesso a 1,5
- 1,46 si arrotonda per eccesso a 1,5
- 1,51 si arrotonda per difetto a 1,5
- 1,54 si arrotonda per difetto a 1,5

### **Punteggio minimo: 12**

**Il punteggio minimo dovrà essere raggiunto sommando i punteggi di almeno due criteri.**

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità alle domande che hanno ricevuto il punteggio più alto per i seguenti criteri in ordine decrescente: 3.3, 2.2, 3.5.

In caso di ulteriore priorità verrà data priorità al criterio 2.1.

In caso di ulteriore parità verrà data priorità alle domande che hanno ricevuto il punteggio per il criterio 3.1 e, in subordine, il punteggio più alto per il criterio 3.2.

## PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



### 3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

L'attuazione dell'Intervento SRC02 – campagna 2026 avviene in due fasi:

- 1) presentazione della **domanda di pre-adesione**, terminata il 16/03/2026;
- 2) presentazione della **domanda di sostegno e pagamento** da parte di coloro che hanno aderito alla precedente fase. La domanda di sostegno e pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al capitolo 3.3; la stessa, una volta firmata con le modalità descritte al capitolo 3.3, si intende presentata all'atto della sua trasmissione tramite sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)

**Il sostegno potrà essere richiesto solo per le superfici comunicate in fase di pre-adesione.**

#### 3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la **domanda di sostegno e pagamento** il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico, presso la Pubblica Amministrazione o presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale, ove esistente;
- aver aderito alla fase di pre-adesione.

Il beneficiario, prima della presentazione delle **domande di sostegno e pagamento**, deve provvedere all'aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e alla predisposizione del piano colturale grafico, condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 162 del 12 gennaio 2015 e n. 99707 del 1° marzo 2021.

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

È possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori;
- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo>, tema "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello),

CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”).

Per le informazioni dettagliate sull'iscrizione si rimanda al sito della Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, effettuata presso la Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Per poter presentare domanda di sostegno e pagamento, i fascicoli aziendali devono essere stati aggiornati e i dati validati in data successiva al **1° gennaio 2026**. L'aggiornamento deve riguardare anche il deposito nel fascicolo della **documentazione attestante la disponibilità delle superfici non di proprietà** inserite in domanda.

Nel caso delle aziende agricole, il fascicolo e il piano colturale grafico devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda.

I dati del fascicolo aziendale e il piano colturale grafico dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di sostegno, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi dei bandi del precedente periodo di programmazione o di quello attuale.

Per essere ammissibili alla domanda di sostegno e pagamento, le superfici devono avere i codici dichiarativi riferiti all'occupazione del suolo “bosco” e devono essere incluse in un Sito della Rete Natura 2000.

È possibile verificare i contenuti del proprio fascicolo in anagrafe agricola dall'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte> previa identificazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità digitale (SPID livello 2).

### 3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda, **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geo-spaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) eventuali informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

### 3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

È importante che il richiedente sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)', in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda

(<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presentazione delle domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

### 3.2.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- c) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Gli interessati, per presentare una domanda in modalità grafica, devono procedere con l'aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale:

- il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA).

### 3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; il richiedente deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

### 3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

**Ogni richiedente può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.**

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Gli interessati, previa iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- tramite tecnici e professionisti appositamente delegati e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027", tema Agricoltura del portale servizi on-line della Regione Piemonte.

La modalità di compilazione e presentazione delle domanda in proprio o tramite soggetti appositamente delegati sono le uniche possibilità per chi ha scelto la P.A. come gestore del proprio fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento CSR 2023-2027 SRC02.1 Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000 - DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO.

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

La **domanda di sostegno e pagamento** deve includere negli allegati:

- la Relazione di intervento, della quale viene fornita una traccia dei contenuti nell'Allegato 1.3 al presente bando;
- per gli enti pubblici e le forme associate con organi collegiali: copia dell'atto dell'Organo competente che ratifica la decisione di accedere al sostegno, assume gli impegni previsti dal presente bando ed autorizza il legale rappresentante a procedere.

Tutti gli allegati devono essere trasmessi in formato elettronico .pdf secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

La parte grafica della domanda prevede la conferma delle informazioni contenute nell'apposito layer messo a disposizione con la creazione della domanda grafica stessa e basato sull'incrocio tra le superfici comunicate in fase di pre-adesione e le informazioni della carta forestale 2025 circa le categorie forestali presenti, grazie alle quali i poligoni sono stati abbinati al proprio gruppo di premio.

### 3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale: prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2026;
- Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173; nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 Regolamento (UE) 2022/1173.

### 3.3.2. Domande di modifica o ritiro

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

### 3.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

### 3.3.4. Errori palesi

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON ricomprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;

errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto.

### 3.3.5. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1 lettera a), dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli interessati che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

### 3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 che all'art. 7 fissa tale termine al **15 maggio 2026** per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 maggio 2026 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2026 e, quindi, fino al **9 giugno 2026**. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2026 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2026, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate **oltre il 9 giugno 2026** sono **irricevibili**.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

## 3.5. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

### 3.5.1. Competenze

Con DGR n. 25-800 del 17 febbraio 2025, recante disposizioni per l'attivazione dei bandi 2025, 2026 e 2027 relativi all'intervento SRC02, il Settore Foreste è stato individuato quale struttura competente a provvedere all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa.

Il Settore pertanto emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e:

- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare l'ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Infine, resta in capo al Settore Foreste la responsabilità di ulteriori atti di carattere generale, o relativi alla fase di ammissione o successivi all'ammissione a finanziamento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di ammissione a finanziamento e formulazione della graduatoria è il Responsabile del Settore Foreste - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1, 10127 - TORINO – PEC [foreste@cert.regione.piemonte.it](mailto:foreste@cert.regione.piemonte.it). Presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti relativi ai procedimenti.

Le domande di pagamento sono attribuite come competenza territoriale al Settore Tecnico della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio nel cui territorio di competenza ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno. In tal caso, il responsabile del procedimento amministrativo per la domanda di pagamento è il dirigente del Settore Tecnico. I Settori svolgono le seguenti funzioni:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, i Settori Tecnici della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

### 3.5.2. Selezione delle domande di sostegno – Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare il possesso delle superfici da parte dei richiedenti, il tipo di utilizzo del suolo (bosco) e la sua ricadenza entro i confini dei Siti della Rete Natura 2000, il raggiungimento di importi minimi (500 euro) e il raggiungimento del punteggio minimo (12 punti).

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai criteri di selezione già sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Monitoraggio CSR 2023-2027.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati ai paragrafi 1.9 e 2.3.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Viene svolta una prima istruttoria delle domande presentate per verificarne i requisiti mediante controlli amministrativi riguardanti:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda o in altra dichiarazione,
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità
- la verifica dei criteri di selezione.

Il 100% delle domande sono sottoposte ai controlli amministrativi che riguardano la:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità e di esclusione;
- attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione e del raggiungimento del punteggio minimo;
- verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.

Nel corso della verifica i funzionari incaricati hanno la facoltà di effettuare sopralluoghi e chiedere integrazioni alla documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici, verificare la veridicità dei dati dichiarati e completare la documentazione anche provvedendo ad accertamenti d'ufficio presso altri Enti o Amministrazioni.

### **3.5.3. Selezione delle domande di sostegno – Formazione delle graduatorie**

Al termine delle verifiche su tutte le domande pervenute verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato al paragrafo 2.3 – Principi e criteri di selezione.

Confrontate le risorse annuali del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di sostegno e pagamento, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra "con riserva".

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di revoca parziale; la determinazione dirigenziale riporterà in allegato i raggruppamenti sopra descritti.

Nel caso le risorse fossero sufficienti ad esaurire le richieste di tutte le domande risultate idonee, l'atto di approvazione individuerà:

- 1) l'elenco delle domande "ammissibili e finanziabili" nel quale, per ciascuna domanda, verrà indicato il punteggio di merito e la superficie ammissibile al pagamento;
- 2) l'elenco delle domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

### 3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

#### 3.6.1. Principi generali dei controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di sostegno e pagamento sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

#### 3.6.2. Controlli amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

1. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
2. non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;

3. la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
4. siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
5. evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

### **3.6.3. Monitoraggio delle superfici**

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173, gli Stati membri provvedono per tutti gli interventi basati sulle superfici, affinché le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

### **3.6.4. Controlli in loco**

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

### **3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115**

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) 2021/2115;
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della Determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, verranno definite le riduzioni ed esclusioni mediante provvedimento attuativo (determinazione dirigenziale) del Settore Foreste.

### **3.6.6. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda**

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023.

## **3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE**

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di revisione.

## **PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**



### **4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

### **4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI**

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottino disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

### **Posta Elettronica Certificata (PEC)**

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

### **4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

#### 4.4. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

##### **Regolamenti dell'Unione Europea**

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

### **Norme statali**

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026;
- D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 giugno 2024 n. 2989235 di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116».

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 "disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e s.m.i..

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali:

- [https://www.reterurale.it/PAC\\_2023\\_27](https://www.reterurale.it/PAC_2023_27)
- <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

### Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo" a disposizione in <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" a disposizione in: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" a disposizione in: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) così come adottato da ultimo dalla Giunta regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-cronoprogramma-bandi-csr-2023-2027>
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5." reperibile all'indirizzo: <http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/elencoRegolamenti.do?anno=2011>
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii. disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSC del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse disponibili all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000>
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027", pubblicata sul B.U. n. 2 del 14/01/2021 disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/archivio/2021.htm>
- D.G.R. n. 10-398 del 21 novembre 2024 di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

## **Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR**

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

## **4.5. CONTATTI**

È possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: [foreste@regione.piemonte.it](mailto:foreste@regione.piemonte.it) oppure a [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal Numero verde regionale **800.333.444** (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. È anche possibile inviare una e-mail a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it).

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero **011.0824455** dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina.

## ALLEGATO 1.1 – HABITAT CHE NECESSITANO DI AZIONI DI CONSERVAZIONE PRIORITARIE

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 4-2559, gli ambienti forestali che necessitano dell'erogazione di una indennità forestale per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente sono:

9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120 - Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus*

9130 - Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*

9180\* - Foreste di versante, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

Per l'individuazione di tali ambienti si fa riferimento alle tabelle 1 e 2 riportate di seguito.

La tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del Decreto 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente. L'utilizzo del simbolo \* indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 "Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte". Regione Piemonte).

**Tabella 1 Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000**

Categoria	Tipo forestale <sup>1</sup>	Descrizione Tipo Forestale	Codice Natura 2000	Note
Acero-tiglio-frassineti	AF40X	Acero-tiglio-frassineto di forra	9180*	
	AF60X	Tilieto di tiglio a grandi foglie		
Alneti planiziali collinarie montani	AN10X	Alneto di ontano nero	91E0*	
	AN20X	Alneto di ontano bianco		
Boscaglia	BS70X	Saliceto paludoso di <i>Salix cinerea</i>	91E0*	
	BS80E	Boscaglia rupestre pioniera var. a leccio	9340	
Castagneti	CA10X	Castagneto da frutto	9260	
	CA20X	Castagneto mesoneutrofilo a <i>Salvia glutinosa</i> delle Alpi		
	CA30X	Castagneto acidofilo a <i>Teucrium scorodonia</i> delle Alpi		
	CA40X	Castagneto acidofilo a <i>Physospermum cornubiense</i> dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
	CA50X	Castagneto neutrofilo dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		

<sup>1</sup>Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

Faggete	FA10X	Faggeta appenninica a <i>Physospermum cornubiense</i>	9110	9210* in Appennino con tasso e/o agrifoglio
	FA20X	Faggeta eutrofica appenninica	9130	
	FA30X	Faggeta mesoxerofila	9150	
	FA40X	Faggeta eutrofica delle Alpi	9130	
	FA50X	Faggeta mesotrofica	9110 o 9130	
	FA60X	Faggeta oligotrofica	9110	
	FA70X	Faggeta altimontana a megaforbie	9140	
	FA80X	Faggeta basifila pioniera	9150	
Abetine	AB10X	Abetina eutrofica	9130	in presenza di faggio
	AB20X	Abetina mesotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB30X	Abetina oligotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB40X	Abetina altimontana a megaforbie	9140	in presenza di faggio
9410			in presenza di abete rosso	
AB50X	Abetina endalpica	9410	in presenza di abete rosso	
Lariceti e cembrete	LC10X	Lariceto pascolivo	9420	
	LC20X	Lariceto montano		
	LC30X	Lariceto mesoxerofilo subalpino		
	LC40X	Lariceto a megaforbie		
	LC50X	Larici-cembrete su rodoreto-vaccinieto		
	LC60X	Lariceto dei campi di massi		
	LC70X	Cembrete xero-acidofila		
	LC80X	Lariceto di greto		
Peccete	PE10X	Pecceta montana mesalpica	9410	
	PE30X	Pecceta montana endalpica		
	PE40X	Pecceta subalpina		
	PE50X	Pecceta mesoxerofila		
	PE70X	Pecceta a megaforbie		
Pinete di pino marittimo	PM10X	Pineta di pino marittimo	9540	
Pinete di pino montano	PN10X	Pineta di pino uncinato eretto	9430 o 9430*	* solo sottotipi basifili
	PN20X	Pineta di pino montano prostrato	9430 o 4070*	9430 in presenza di pino uncinato (* sottotipi basifili), 4070* in presenza di pino mugo
Querco-carpineti e Querceti di rovere	QC10X	Querco-carpineto della bassa pianura	9160 o 91F0	91F0 st. golenale e in presenza di ontano nero
	QC20X	Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni	9160	
	QC30X	Querco-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni		

	QC40X	Querceto misto d'impluvio dei rilievi collinari interni	9180*	in presenza di tiglio cordato o forme più mesofile del tipo
	QC60X	Querceto-carpineto mesoxerofilo del Monferrato e Colline del Po		
	QV20X	Querceto-tiglieto		
Saliceti e pioppeti ripari	SP10X	Saliceto arbustivo ripario	3230 o 3240	3230 in presenza di <i>Myricaria germanica</i>
	SP20X	Saliceto di salice bianco	91E0* o 92A0	92A0 se appenninico
	SP30X	Pioppeto di pioppo nero		
	SP40X	Pioppeto di pioppo bianco		
Arbusteti planiziali, collinari e montani	AS30X	Ginepreto di <i>Juniperus communis</i>	5130 o 5210 o 9560*	in presenza di ginepri mediterranei ( <i>J. phoenicea</i> , <i>J. thurifera</i> , <i>J. oxycedrus</i> ) 5210 (se arborenti) o 9560* (se arborei)
	AS60X	Arbusteto montano di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	

**Tabella 2 Habitat forestali Natura 2000 presenti in Piemonte**

CODICE Natura 2000	Denominazione Natura 2000	Note
9110	Faggete acidofile	
9130	Faggete eutrofiche	
9140	Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)	
9150	Faggete basifile e mesoxerofile	
9160	Querceto-carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni	
9180*	Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio	
91E0*	Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)	
91F0	Boschi misti della pianura alluvionale	
9210*	Faggete con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	popolamenti appenninici; per le Alpi rientrano nella variabilità dei diversi tipi di faggete, incluse le boscaglie di tasso e/o agrifoglio
9260	Boschi di castagno	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	
9340	Boscaglie di leccio	
9410	Boschi montano-subalpini di abete rosso	
9420	Boschi di larice e/o pino cembro	
9430*	Boschi montano-subalpini di <i>Pinus uncinata</i> (*su substrati gessoso calcarei)	
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	
9560*	Foreste mediterranee endemiche di <i>Juniperus</i> spp.	
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	

3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> ad <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	
5130	Arbusteti di <i>Juniperus communis</i>	
5110	Arbusteti pionieri xerofili di <i>Buxus sempervirens</i>	
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.	

## ALLEGATO 1.2

## SUPERFICIE FORESTALE TOTALE. APPROVAZIONE MISURE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E OBIETTIVI CONSERVAZIONE PER SITO

CODICE SITO	TIPOLOGIA SITO	DENOMINAZIONE SITO	SUPERFICIE FORESTALE (ha)	Misure sito-specifiche	Piano di gestione	Obiettivi di conservazione
IT1110001	B	Rocca di Cavour	35,70	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. 18-6488 del 16/02/2018	SI
IT1110002	B	Collina di Superga	699,43	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110004	B	Stupinigi	576,00	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1110005	B	Vauda	1.464,40	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1110006	C	Orsiera - Rocciavre'	4.481,63	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017		SI
IT1110007	C	Laghi di Avigliana	164,41	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. 54-6160 del 15/12/2017	SI
IT1110008	B	Madonna della Neve sul Monte Lera	47,90		D.G.R. 32-3389 del 30/05/2016	SI
IT1110009	B	Bosco del Vaj e Bosc Grand	1.056,53		D.G.R. 27-3014 del 7/03/2016	SI
IT1110010	B	Gran Bosco di Salbertrand	2.371,46	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017		SI
IT1110013	B	Monti Pelati e Torre Cives	98,47	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. 18-6488 del 16/02/2018	SI
IT1110014	B	Stura di Lanzo	463,09	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 54-6160 del 15/12/2017	SI
IT1110015	B	Confluenza Po - Pellice	21,15	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1110016	B	Confluenza Po - Maira	37,35	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1110017	C	Lanca di Santa Marta (confluenza Po-Banna)	37,08	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1110018	C	Confluenza Po - Orco - Malone	85,35	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1110019	C	Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea)	483,25	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016		SI
IT1110020	C	Lago di Viverone	160,63	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018	SI
IT1110021	B	Laghi di Ivrea	1.022,65	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1110022	B	Stagno di Oulx	58,80	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	D.G.R. 18-6488 del 16/02/2018	SI
IT1110024	C	Lanca di San Michele	88,68	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1110025	C	Po Morto di Carignano	105,93	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016		SI
IT1110026	B	Champlas - Colle Sestriere	305,76	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110027	B	Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)	113,79	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110029	B	Pian della Mussa (Balme)	227,42	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110030	B	Oasi xerothermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco	997,79	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017		SI
IT1110031	B	Valle Thuras	240,02	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016	D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018	SI
IT1110032	B	Oasi del Pra - Barant	1.494,70	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110033	B	Stazioni di Myricaria germanica	21,22	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110034	B	Laghi di Meugliano e Alice	230,22	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1110035	B	Stagni di Poirino - Favari	39,87	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018	SI
IT1110036	C	Lago di Candia	31,44	D.G.R. 6-4745 del 9/03/2017		SI
IT1110038	B	Col Basset (Sestriere)	20,91	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110039	B	Rocciamelone	726,14	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017		SI
IT1110040	B	Oasi xerothermica di Oulx - Auberge	854,67	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110042	B	Oasi xerothermica di Oulx - Amazas	241,68	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110043	B	Pendici del Monte Chaberton	217,04	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110044	B	Bardonecchia - Val Fredda	212,01	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110045	B	Bosco di Pian Pra' (Rora')	90,31	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110047	B	Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)	1.437,13	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018	SI

IT1110048	B	Grotta del Pugnetto	19,14		D.G.R. 32-3389 del 30/05/2016	SI
IT1110049	B	Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle	608,46	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110050	B	Mulino Vecchio (Fascia Fluviale del Po)	168,50	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1110051	B	Peschiera e Laghi di Pralormo	12,46	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018	SI
IT1110052	B	Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)	372,15	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110053	B	Valle della Ripa (Argentera)	175,29	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110055	B	Arnodera - Colle Montabone	76,85	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110057	B	Serra di Ivrea	3.583,00	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016		SI
IT1110058	B	Cima Fournier e Lago Nero	307,62	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1110061	B	Lago di Maglione	3,01	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1110062	B	Stagno interrato di Settimo Rottaro	12,41	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1110063	B	Boschi e paludi di Bellavista	88,35	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1110064	B	Palude di Romano Canavese	33,73	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1110070	A	Meisino (confluenza Po-Stura)	68,13			
IT1110079	B	La Mandria	1.873,12	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1110080	C	Val Troncea	2.824,23	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1110081	B	Monte Musine' e Laghi di Caselette	1.361,46	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018	SI
IT1110084	B	Boschi umidi e stagni di Cumiana	18,33	D.G.R. 1-5547 del 05/09/2022		SI
IT1120002	C	Bosco della Partecipanza di Trino	638,84	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1120003	B	Monte Fenera	3.250,38	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016		SI
IT1120004	B	Baraggia di Rovasenda	875,29	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1120005	C	Garzaia di Carisio	48,39	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017	SI
IT1120006	C	Val Mastallone	951,78	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1120007	B	Palude di S. Genuario	21,91	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	D.C.R. 81-24225 del 18/07/2006	SI
IT1120008	C	Fontana Gigante (Tricerro)	30,38	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1120010	C	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	622,14	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017		SI
IT1120013	C	Isolotto del Ritano (Dora Baltea)	108,24		D.G.R. 27-3014 del 7/03/2016	SI
IT1120014	C	Garzaia del rio Druma	30,48	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017	SI
IT1120016	B	Laghetto di Sant'Agostino	19,50	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016		SI
IT1120021	A	Risaie vercellesi	0,41			
IT1120023	B	Isola di S. Maria	218,08	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1120025	A	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola	36,00			
IT1120026	B	Stazioni di Isoetes malinverniana	352,53			SI
IT1120027	A	Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba	6.274,34			
IT1120028	B	Alta Val Sesia	987,73	D.G.R. 26-3013 del 7/03/2016		SI
IT1120029	A	Paludi di San Genuario e San Silvestro	49,78			
IT1120030	B	Sponde fluviali di Palazzolo V.se	59,07	D.G.R. 1-5547 del 05/09/2022		SI
IT1130001	B	La Bessa	710,86	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1130002	B	Val Sessera	6.687,84	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1130003	B	Baraggia di Candelo	393,24	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1130004	B	Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. per Roppolo	93,28	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017	D.G.R. 57-7314 del 30/07/2018	SI
IT1140001	C	Fondo Toce	84,14	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	D.C.R. 239-8808 del 24/02/2009	SI
IT1140003	B	Campello Monti	67,94	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016		SI
IT1140004	B	Alta Val Formazza	1.242,10	D.G.R. 7-4703 del 27/02/2017		SI


IT1140006	B	Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola	744,52	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018	
IT1140007	B	Boleto - M.te Avigno	390,21	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1140011	C	Val Grande	9.535,43			SI
IT1140013	A	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano	292,56		D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018	
IT1140016	C	Alpi Veglia e Devero - Monte Giove	4.057,20	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017		SI
IT1140017	A	Fiume Toce	1.214,02		D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018	SI
IT1140018	A	Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco	8.576,16		D.G.R. 53-6052 del 1/12/2017	
IT1140019	A	Monte Rosa	2.132,68		D.G.R. 27-6845 del 11/05/2018	
IT1140020	A	Alta Val Strona e Val Segnara	2.408,89		D.G.R. 53-6052 del 1/12/2017	
IT1140021	A	Val Formazza	8.420,86			
IT1140023	B	Lago di Mergozzo	10,51			
IT1150001	C	Valle del Ticino	3.825,44	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1150002	B	Lagoni di Mercurago	401,35	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017		SI
IT1150003	C	Palude di Casalbeltrame	7,81	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017		SI
IT1150004	C	Canneti di Dormelletto	8,56	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016		SI
IT1150005	B	Agogna Morta (Borgolavezzaro)	1,21	D.G.R. 19-3112 del 4/04/2016	D.G.R. 21-6770 del 20/04/2018	SI
IT1150007	B	Baraggia di Pian del Rosa	1.123,64	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017	SI
IT1150008	B	Baraggia di Bellinzago	71,17	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016	D.G.R. 55-6054 del 1/12/2017	SI
IT1150010	A	Garzaie novaresi	38,59			
IT1160003	C	Oasi di Crava Morozzo	178,19	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1160007	B	Sorgenti del Belbo	293,68	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1160009	B	Confluenza Po-Bronda	55,89	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1160010	B	Bosco del Merlino	71,46	D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016	D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018	SI
IT1160011	B	Parco di Racconigi e boschi lungo il T.te Maira	133,54	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1160012	B	Boschi e rocche del Roero	1.330,86	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1160013	B	Confluenza Po - Varaita	26,70	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1160016	B	Stazione di muschi calcarizzanti - Comba Sevia e Comba Barmarossa	1,47	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016		SI
IT1160017	B	Stazione di Linum narbonense	8,26	D.G.R. 31-3388 del 30/05/2016		SI
IT1160018	B	Sorgenti del T.te Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale	271,89	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016	Stralcio aree pascolabili D.G.R. 2-2126 del 23/10/2020	SI
IT1160020	B	Bosco di Bagnasco	373,72	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018	SI
IT1160021	B	Gruppo del Tenibres	1.706,21	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1160023	B	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda	20,21	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1160024	B	Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac	75,50	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017		SI
IT1160026	B	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea	2.645,66	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 31-6661 del 23/3/2018	SI
IT1160029	B	Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba	9,68	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017		SI
IT1160035	B	M. Antoroto	310,09	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1160036	C	Stura di Demonte	456,98	D.G.R. 6-4583 del 23/01/2017	D.G.R. 24-8287 del 11/01/2019	SI
IT1160037	B	Grotta di Rio Martino	0,26	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	D.G.R. 54-6053 del 1/12/2017	SI
IT1160040	B	Stazioni di Euphorbia vulliniana Belli	164,79	D.G.R. 29-3572 del 4/07/2016		SI
IT1160041	B	Boschi e colonie di chiroterri di Staffarda	175,21			SI
IT1160054	A	Fiume Tanaro e Stagni di Neive	60,01			
IT1160056	C	Alpi Marittime	11.722,19	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017		SI
IT1160057	C	Alte Valli Pesio e Tanaro	4.715,38	D.G.R. 21-4635 del 6/02/2017		SI

IT1160058	C	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Aleve'	1.555,03	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1160059	A	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura	41,25		D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018	
IT1160060	A	Altopiano di Bainale	46,36			
IT1160061	A	Alto Caprauna	871,71			
IT1160062	A	Alte Valli Stura e Maira	11.305,41		Stralcio aree pascolabili D.G.R. 2-2126 del 23/10/2020	
IT1160065	B	Comba di Castelmagno	454,70			SI
IT1160067	B	Vallone dell'Arma	558,81			SI
IT1160071	B	Greto e risorgive del Torrente Stura	326,06			SI
IT1170001	B	Rocchetta Tanaro	119,32	D.G.R. 19-3112 del 4/04/2016		SI
IT1170002	B	Valmanera	1.465,81	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016	D.G.R. 56-6055 del 1/12/2017	SI
IT1170003	B	Stagni di Belangero (Asti)	85,58	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1170005	B	Vernetto di Rocchetta Tanaro	9,53	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1180002	C	Torrente Orba	249,97	D.G.R. 24-4043 del 10/10/2016		SI
IT1180004	C	Greto dello Scrivia	490,50	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016	D.G.R. 37-6588 del 9/03/2018	SI
IT1180005	B	Ghiaia Grande (Fiume Po)	296,87	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1180009	B	Strette della Val Borbera	1.240,03	D.G.R. 6-4745 del 9/03/2017	D.G.R. 21-6770 del 20/04/2018	SI
IT1180010	B	Langhe di Spigno Monferrato	1.863,88	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1180011	B	Massiccio dell'Antola, M.te Carmo, M.te Legna	5.608,92	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016	D.G.R. 57-6056 del 1/12/2017 DGR 3-2127 del 23/10/2020	SI
IT1180017	B	Bacino del Rio Miseria	1.806,63	D.G.R. 53-4420 del 19/12/2016		SI
IT1180025	A	Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo	168,63		D.G.R. 32-6662 del 23/03/2018	
IT1180026	C	Capanne di Marcarolo	7.782,75	D.G.R. 6-4745 del 9/03/2017	D.C.R. 307-52921 del 10/12/2009	SI
IT1180027	B	Confluenza Po - Sesia - Tanaro	1.298,42	D.G.R. 21-3222 del 2/05/2016		SI
IT1180028	A	Fiume Po - tratto vercellese alessandrino	3.173,88			
IT1180030	B	Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio	439,58			SI
IT1180031	B	Basso Scrivia	185,11	D.G.R. 1-5547 del 05/09/2022		SI
IT1180032	B	Bric Montariolo	141,25	D.G.R. 1-5547 del 05/09/2022		SI
IT1201000	C	Gran Paradiso	8.178,47		D.G.R. 32-8597 del 22/03/2019	SI

**Legenda Tipologia Sito:**

- A = ZPS
- B = ZSC
- C = ZSC e ZPS coincidenti

Fonte Dati: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio



# Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.*

<b>DIREZIONE</b>	<b>Direzione Ambiente, Energia e territorio</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore A1614A – Foreste</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>ASD (72) - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori</b>
<b>AZIONE / SOTTO-INTERVENTO</b>	<b>SRC02 Pagamenti compensativi per zone forestali Natura 2000</b>
<b>BANDO</b>	<b>01/2026 sostegno e pagamento</b>
<b>SCADENZA</b>	<b>15/05/2026</b>

**ALLEGATO 1.1: MODELLO RELAZIONE DI INTERVENTO**

## MODELLO RELAZIONE DI INTERVENTO

Il seguente schema rappresenta la traccia da seguire per la Relazione di intervento; non si tratta dunque di un modulo da compilare ma un indice degli argomenti da sviluppare e delle informazioni da fornire.

Gli interventi devono essere previsti da uno dei seguenti strumenti:

- Piano di Gestione del Sito;
- PFA/PGF vigente o che abbia terminato positivamente la fase di istruttoria tecnica e di VinCa da parte dei competenti uffici;
- intervento considerato prioritario ai sensi della D.G.R. n. 10-398 del 21 novembre 2024 ai fini della conservazione dell'habitat (categoria forestale) caratterizzante le superfici inserite in domanda. I format approvati per ciascun Sito sono consultabili alla pagina:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>.

Nel caso in cui non siano previsti interventi per le superfici in domanda, nella relazione se ne dà conto citando gli strumenti consultati

Le superfici sulle quali intervenire devono essere pari allo 0,5% della superficie in domanda e, in ogni caso, avere estensione di almeno 1 ettaro.

L'ammissione a finanziamento NON costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi, pertanto sarà necessario seguire le normali procedure previste dagli art. 4, 6 e 7 del Regolamento forestale (8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii.): dovranno essere comunicati o autorizzati **entro il 31/12/2026**.

La realizzazione degli interventi dovrà concludersi **entro l'anno successivo il pagamento del saldo**.

La conclusione dell'intervento e la sua regolare esecuzione dovranno **essere comunicate** tramite SIAP facendo riferimento alla domanda presentata a valere sul presente bando e utilizzando l'oggetto "Comunicazione invio documentazione integrativa".

### 1. Denominazione del Beneficiario

Denominazione:

Indirizzo:

Recapiti (tel., email):

Nominativo e contatti del referente della domanda:

### 2. Superfici inserite in domanda

ZSC/ZPS	ha
Totale	

### 3. Calcolo degli ettari sui quali intervenire

### 4. Strumenti di gestione presenti

ZSC / ZPS	Strumento

### 5. Interventi previsti dagli strumenti per le superfici in domanda

Strumento	Intervento

### 6. Interventi selvicolturali da realizzare

Localizzazione (Comune, foglio di mappa, ZSC/ZPS)	Estensione (ha)	Tipologia di intervento (da strumento di gestione)
Totale (ha)		